



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: T.A.R. Toscana – La Taverna dei Gabbiani srl vs Comune di Pisa - Sentenza n. 1712/2019 - liquidazione spese legali. (8A07)

Soggetto creditore:

Denominazione: La Taverna dei Gabbiani srl, in persona del legale pro-tempore Dino Giaconi

C.F.: GCNDNI46B19G702D

Sede: Pisa, Località Marina di Pisa, Via Tullio Crosio n. 2 - 56013

Importo complessivo del debito: € 1.709,12

| | | | |
|---------|---|-----------|--------------------------|
| di cui: | € | 1.000,00= | 50% dei compensi |
| | € | 150,00= | spese generali 15% |
| | € | 46,00= | cap 4% |
| | € | 263,12= | IVA 22% |
| | € | 1.459,12= | |
| | € | 250,00= | 50% contributo unificato |
| | € | 1.709,12= | Totale |

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso, notificato al Comune di Pisa in data 7/2/2007, promosso dalla società La Taverna dei Gabbiani srl, in persona del rappresentante legale pro-tempore sig. Dino Giaconi avanti al TAR Toscana per ottenere l'annullamento del diniego dell'istanza di nulla osta ex art. 20 L.R. n. 24/1994 presentata dalla ricorrente all'Ente Parco Migliarino San Rossore e Massaciuccoli.
- Con sentenza n. 1712/2019 pubblicata il 16/12/2019 il TAR Toscana accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il provvedimento impugnato condannando, altresì, il Comune di Pisa e l'Ente Parco San Rossore e Massaciuccoli, in solido, alla rifusione delle spese processuali oltre accessori come per legge.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 1712/2019 Tar Toscana
- progetto notula avvocato

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, 28/5/2021

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con atto notificato in data 20/02/2007, la società La Taverna dei Gabbiani proponeva ricorso avanti al Tar Toscana al fine di sentir dichiarare l'annullamento del diniego dell'istanza di nulla osta ex art.20 L.R.n.24/1994 presentata all'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dal sig. Dino Giaconi, quale rappresentante legale della medesima società.

Ai sensi di detta legge regionale, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del Parco era subordinato al preventivo nulla-osta dell'Ente Parco. L'istanza aveva ad oggetto la sanatoria per la tettoia realizzata in assenza di autorizzazioni a servizio di un esercizio commerciale.

L'Ente Parco negava il nulla-osta. Il diniego era motivato dal fatto che l'istanza presentata risultava "non valutabile e non procedibile sulla base della documentazione fornita".

La società impugnava tale provvedimento e contestava il diniego dell'Ente Parco, ed il seguente diniego del Comune, sostenendo che la richiesta di sanatoria doveva essere considerata concessa per silenzio-assenso essendo trascorsi 60 giorni senza che l'Ente Parco si pronunciasse; sosteneva, inoltre, il ricorrente che il diniego era illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso era proposto, oltre che contro il Comune, contro l'Ente Parco ed il Ministero dei Beni e Attività culturali.

Si costituiva esclusivamente il Comune di Pisa, il quale faceva presente che il titolare del ristorante "La Taverna dei Gabbiani", aveva presentato al Comune una richiesta di Attestazione di Conformità in sanatoria per una tettoia in legno sul fronte del ristorante e che in data 25/01/2006 veniva trasmesso il fascicolo all'Ente Parco Naturale Migliarino San Rossore, ai sensi dell'art.10 L.R.T. n.61/1979 e dell'art.20 L.R.T. n.24/1994, per l'espressione del parere di competenza.

Con nota del 22.11.2016 il Comune di Pisa negava l'attestazione edilizia in sanatoria per l'avvenuta realizzazione della tettoia, in assenza del titolo abilitativo, ad ampliamento dell'unità immobiliare ad uso ristorante, posta a Marina di Pisa, via Tullio Crosio n.2.

Il rilascio del provvedimento di sanatoria veniva negato sulla base, oltre che del regolamento edilizio del Comune di Pisa e del 2° piano di gestione della tenuta di Tombolo e Coltano, anche a seguito del nuovo diniego di sanatoria da parte dell'Ente Parco con provvedimento del 12.4.2013.

Il Comune contestava il ricorso della società sulla base di quanto veniva comunicato dall'Ente Parco, e cioè che non si trattava di un'ipotesi di silenzio assenso, bensì di silenzio-rifiuto. E comunque, l'amministrazione faceva presente che l'istanza presentata poteva essere valutata dal Comune solo a seguito del nulla-osta da parte dell'Ente Parco, nulla-osta che è stato rifiutato ben due volte dal Parco.

La tettoia non era, comunque, sanabile – osservava il Comune - e restava il fatto che l'opera realizzata costituiva comunque un intervento di trasformazione edilizia in assenza di titolo abilitativo, non sanato a causa dell'omessa produzione da parte dell'interessato della documentazione necessaria richiesta dall'Ente Parco. Ciò costituiva ragione sufficiente per confermare la legittimità del provvedimento impugnato.

L'Ente Parco, pur essendo principalmente parte resistente in tale giudizio non si è costituito. La mancata difesa del Parco ha pregiudicato l'esito del giudizio.

La sentenza del Tar Toscana ha stabilito che l'istanza della ricorrente all'Ente Parco deve intendersi tacitamente accolta prima dell'adozione del diniego di sanatoria e che, contrariamente a quanto sostenuto da tale Ente e riferito dal Comune, parte ricorrente ha trasmesso la documentazione integrativa nei termini richiesti.

Il Comune, ad ogni modo, si è comportato correttamente. Infatti, l'istanza presentata dalla società poteva essere valutata dal Comune solo a seguito del nulla-osta da parte dell'Ente Parco, nulla-osta che è stato rifiutato ben due volte da tale Ente.

Ed inoltre, il Parco non si è costituito in giudizio e non ha fornito al Comune l'esatta documentazione per una corretta difesa.

Il Comune, tra l'altro, per la richiesta dell'approvazione del debito fuori bilancio della liquidazione delle spese di lite, ha dovuto attendere la risposta dell'Ente Parco poiché, condannato in solido con l'Ente al

pagamento delle spese di lite, ha autorizzato il pagamento della quota parte delle spese di sua competenza solo in data 13 maggio 2021.

Si chiede l'approvazione del presente debito fuori bilancio, facendo presente che il Comune valuterà l'azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Parco.

Avv. Giuseppina Gigliotti

(8A2007)

Page 1 of 6

Pubblicato il 16/12/2019

N. 01712/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2007, proposto da
La Taverna dei Gabbiani S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giaconi e
Monica Pallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri e Susanna
Caponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziella Ferraroni
in Firenze, via Duca d'Aosta 2;

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza
B.A.P.P.S.A. di Pisa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento, n. 239/06 del 29.12.2006, di non accoglimento dell'istanza di nulla osta ex art. 20 L.R. 24/1994 presentata dal signor Dino Giaconi, in qualità di legale rappresentante della società La Taverna dei Gabbiani, avente ad oggetto la "sanatoria per tettoia realizzata in assenza di autorizzazioni a servizio di esercizio commerciale" in quanto "l'istanza presentata risulta non valutabile e non procedibile sulla base della documentazione fornita", nonché di qualunque altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2019 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Taverna dei Gabbiani S.r.l. è titolare dell'omonimo esercizio di ristorazione corrente in Marina di Pisa, località che ricade nel territorio di pertinenza dell'Ente Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

Essa impugna il diniego di nulla osta pronunciato dall'Ente Parco sul progetto di sanatoria edilizia presentato il 4 novembre 2005 e avente a oggetto una tettoia ombreggiante realizzata a protezione della terrazza di pertinenza dell'esercizio.

Il provvedimento, motivato con riferimento alla mancata presentazione dei documenti integrativi richiesti dall'Ente all'interessata con nota del 31 agosto 2006, è censurato dalla ricorrente sulla scorta di due motivi in diritto.

1.1. Si è costituito in giudizio il solo Comune di Pisa, che resiste al gravame.

1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nell'udienza straordinaria del 14 novembre 2019, nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato del T.A.R. Toscana approvato dal C.P.G.A. per l'anno in corso.

2. Con il primo motivo di impugnazione, è dedotta la tardività del diniego opposto all'istanza di sanatoria presentata dalla società ricorrente. Il provvedimento sarebbe stato adottato quando il nulla osta chiesto all'Ente Parco si era già formato *per silentium*, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991.

Con il secondo motivo, subordinato, la società ricorrente afferma di aver tempestivamente inoltrato all'Ente Parco la documentazione integrativa richiesta, di talché sarebbe erroneo in fatto il presupposto del diniego.

2.1. Il ricorso è fondato in ordine ad ambedue le censure.

L'art. 13 co. 1 della legge n. 394/1991 ("Legge quadro sulle aree protette") stabilisce che *"Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di*

sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine".

Ponendo fine al contrasto giurisprudenziale insorto circa la persistente vigenza della disposizione citata pur dopo che la legge n. 80/2005, novellando l'art. 20 della legge n. 241/1990, ha escluso l'applicabilità del silenzio assenso in materia ambientale e paesaggistica, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il nulla osta dell'Ente Parco, a ben vedere, non sottende un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già espresso e reso noto dall'Ente mediante la disciplina generale del parco (piano e regolamento). Il nulla osta ha infatti per oggetto la verifica di conformità dell'intervento detta disciplina generale, caratterizzandosi dunque per un ridotto tasso di discrezionalità; con la conseguenza che la previsione del silenzio assenso in materia non fa venire meno la cura concreta dell'interesse ambientale e non sovverte i principi fondamentali dell'ordinamento, che sono volti a perimetrare il silenzio assenso in materia ambientale laddove ci si trovi in presenza di valutazioni con elevato tasso di discrezionalità (così Cons. Stato, A.P., 27 luglio 2016, n. 17).

La conclusione è che la fattispecie tacita di cui all'art. 13 co. 1 l. n. 394/1991 non può dirsi implicitamente abrogata per incompatibilità con l'art. 20 l. n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 80/2005.

Tanto premesso, l'istanza di nulla osta di compatibilità paesaggistica protocollata dalla ricorrente presso l'Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli il 28 aprile 2006 deve intendersi tacitamente accolta con lo spirare del termine del 27 giugno 2006, vale a dire ben prima dell'adozione del diniego qui impugnato, che risale al 19 dicembre 2006, ma anche della richiesta di integrazione documentale

inoltrata dall'Ente Parco all'interessata il 31 agosto 2006, dietro sollecitazione della locale Soprintendenza.

Ne discende che l'Ente Parco, laddove avesse inteso negare il nulla osta, sarebbe semmai dovuto intervenire in autotutela – ai sensi dell'art. 21-*nonies* l. n. 241/1990, cit. – dopo aver effettuato le valutazioni di legittimità inizialmente omesse o non correttamente esercitate.

Con riguardo al merito del diniego, si aggiunga che la pretesa assenza della documentazione integrativa richiesta all'interessata è smentita dalla lettera di trasmissione a firma del tecnico incaricato da quest'ultima, protocollata in ingresso all'Ente Parco il 27 settembre 2006.

2.2. La difesa del Comune di Pisa sostiene che l'impugnato diniego di nulla osta sarebbe stato confermato dall'Ente Parco con nuovo provvedimento del 12 aprile 2013, cui sarebbe seguito da parte dello stesso Comune il rigetto dell'istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente con provvedimento del 22 novembre 2016.

Né l'uno, né l'altro provvedimento è stato prodotto in giudizio, il che impedisce al collegio di valutarne l'eventuale incidenza sull'interesse alla decisione della presente controversia. Deve pertanto presumersi ancora attuale l'interesse al ricorso, che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va definito con l'annullamento del diniego del 19 dicembre 2006.

Sono fatti salvi, com'è ovvio, gli effetti dei atti successivamente adottati dalle amministrazioni intime e non impugnati dalla ricorrente.

2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Ente Parco regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e il Comune di Pisa, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO

Da: monicapallini <monicapallini@pec.ordineavvocatilivorno.it>
Inviato: martedì 8 settembre 2020 09:15
A: comune.pisa@postacert.toscana.it
Cc: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
Oggetto: sentenza TAR Toscana n.1712/2019 III sez

Spett.le Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, e Ente Parco Regionale MSRM, in persona del Presidente pro tempore,
premesso che il TAR Toscana con sentenza n. 1712/2019, ha accolto il ricorso presentato dalla soc. La Taverna dei Gabbiani (Ric. n. 387/2007) assistita dalla sottoscritta e dall'avv. Luca Giaconi, contro l'Ente Parco Migliarino San Rossore e Massaciuccoli e il Comune di Pisa, annullando il provvedimento impugnato; che ha condannato l'Ente Parco Regionale msrm e il Comune di Pisa in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente, liquidate in complessive euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, tutto ciò premesso, con la presente sono a richiedere la liquidazione delle suddette spese per un totale di € 3.418,24, di cui € 2.000,00 per onorari, € 300,00 per spese generali, € 92,00 per contributo cassa forense, € 526,24 per IVA, € 500,00 per rimborso contributo unificato, importo da versare direttamente al titolare della disciolta società La Taverna dei Gabbiani sig Giaconi Dino al seguente IBAN: IT22E0344013901000000181700
Chiedo gentilmente di essere avvisata dell'avvenuto saldo.
Distinti saluti
avv. Monica Pallini